

Allegato "A"

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI SONDAGGI D'OPINIONE

ART. 1 – NATURA E FINALITA' DEL SONDAGGIO D'OPINIONE

Il sondaggio d'opinione è lo strumento, di natura consultiva, volto a raccogliere elementi di valutazione e di giudizio, da sottoporre all'esame dei competenti organi di governo dell'Unione, al fine di definire le linee politiche da perseguire in merito ad interventi che incidano in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, su materie di competenza dell'Unione.

La consultazione può riguardare cittadini maggiorenni residenti nell'ambito del territorio dell'Unione. Nello specifico, la consultazione può essere effettuata nei confronti:

- di particolari fasce di cittadini, selezionati in base alle classi di età, all'attività effettuata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono o in base ad altro parametro discriminante, comunque individuabili sulla scorta delle banche dati in possesso dei Comuni o dell'Unione, in relazione alla specifica finalità che la consultazione stessa intende perseguire;

- di un campione limitato ad una aliquota percentuale, individuata tra tutti i cittadini residenti, oppure tra i cittadini compresi in una delle fasce suddette.


L'utilizzazione dei risultati del sondaggio è rimessa, sotto ogni aspetto, al libero apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali degli organi di governo dell'Unione, in rapporto agli ambiti di rispettiva competenza.

ART. 2 – PROMOZIONE DEL SONDAGGIO

Il sondaggio d'opinione può essere proposto:

- da due quinti dei componenti il Consiglio dell'Unione;

- da almeno ottocento cittadini maggiorenni iscritti all'anagrafe e residenti in uno dei nove Comuni facenti parte dell'Unione. Le firme devono essere raccolte su fogli in carta libera recanti, all'inizio di ogni facciata, l'oggetto e gli obiettivi, chiaramente espressi, del sondaggio proposto, con l'indicazione per esteso, accanto ad ogni sottoscrizione, del nome, cognome, luogo e data di nascita, Comune di residenza ed estremi di un documento d'identità del sottoscrittore. Su



ogni foglio deve, inoltre, essere riportata la formula relativa al consenso al trattamento dei dati personali, redatta in base alla normativa vigente in materia. L'istanza, dovendo rappresentare l'intero territorio dell'Area Nord, deve essere corredata dalle sottoscrizioni di residenti in almeno cinque diversi Comuni dell'Unione, con almeno cento sottoscrittori per ogni Comune. Nell'istanza deve essere altresì indicato il nominativo ed il recapito di un referente.

In entrambe le ipotesi sopra indicate, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, il Segretario Generale dell'Ente, svolte le opportune verifiche con il supporto degli uffici comunali competenti, si esprime in merito alla regolarità formale della stessa, trasmettendo il proprio provvedimento al Presidente del Consiglio ed al Presidente dell'Unione.


Qualora la proposta sia ritenuta formalmente ammissibile, il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare, entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento del Segretario Generale, una seduta consiliare in cui deliberare in merito alla proposta di sondaggio. E' lasciato alla libera valutazione del Consiglio se accogliere o meno l'istanza presentata, non risultando la stessa vincolante in tal senso.

Qualora la proposta venga accolta, con voto favorevole espresso a maggioranza semplice, il Consiglio promuove il sondaggio d'opinione, definendone l'oggetto, gli obiettivi, gli indirizzi generali per il suo svolgimento ed i soggetti da coinvolgere, compresa la definizione delle aliquote percentuali, nel caso di sondaggi a campione, oltre all'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per la sua realizzazione.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SONDAGGIO

La Giunta dell'Unione è tenuta, entro trenta giorni dalla promozione del sondaggio da parte del Consiglio, ad adottare una deliberazione in cui stabilire:

- le modalità operative per lo svolgimento dello stesso;
- il termine per il completamento delle operazioni;
- lo stanziamento necessario per l'affidamento ad un soggetto esterno, dotato della richiesta esperienza e professionalità, delle attività relative all'effettuazione del sondaggio ed all'elaborazione dei dati raccolti; a tal proposito si precisa che, in assenza di competenze specifiche interne all'Ente, il ricorso a tale soggetto esterno si rende indispensabile al fine di garantire il corretto svolgimento del sondaggio e l'attendibilità dei risultati;
- la costituzione di un gruppo di lavoro interno, coordinato dal Segretario Generale dell'Unione, che si rapporterà con il soggetto esterno incaricato, di cui al punto precedente, al fine di garantire che tutte le operazioni siano effettuate nel rispetto della libera espressione dei cittadini, oltre ad assicurare la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati del sondaggio. Tale



gruppo di lavoro, d'intesa con il soggetto esterno incaricato, definisce, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio e dalla Giunta, il questionario da somministrare e le concrete e specifiche modalità di somministrazione; individua inoltre, con esattezza, le fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione. Il gruppo di lavoro promuove, inoltre, la tempestiva informazione dei cittadini su oggetto, finalità, tempi e procedure del sondaggio, mediante le forme di comunicazione ritenute più idonee. Provvede inoltre, in accordo con il soggetto esterno incaricato, a redigere una relazione finale relativa agli esiti del sondaggio. Nel gruppo di lavoro sono presenti anche tre consiglieri, di cui uno in rappresentanza dei gruppi di minoranza, indicati dalla conferenza dei capigruppo.

ART. 4 – ESITI DEL SONDAGGIO

Entro il termine indicato nella deliberazione di Giunta, il gruppo di lavoro di cui all'articolo 3 trasmette al Presidente del Consiglio, ai capigruppo consiliari e al Presidente dell'Unione la relazione finale sugli esiti del sondaggio, corredata dalla relativa documentazione. In tale relazione si illustra, tra l'altro, la procedura seguita e si riportano i costi sostenuti.

L'organo di governo competente si esprime, entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione finale, su come intende agire alla luce dell'esito del sondaggio, fermo restando il libero apprezzamento e le valutazioni discrezionali richiamati all'art. 1. Il Presidente del Consiglio dell'Unione rende noto tempestivamente alla cittadinanza, con i mezzi di informazione ritenuti più idonei ed efficaci, sia il risultato del sondaggio, sia il pronunciamento in merito da parte del competente organo di governo.

